

1

COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

COPLA

Deliberazione n. 110

del 26.10.98

Ufficio RAGIONERIA Visto
per l'impegno

Fondi li.....

IL RAGIONIERE MUNICIPALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza.....straordinaria di1^..... convocazione - seduta pubblica.....

OGGETTO: Approvazione Statuto A.T.O. n. 4 Lazio Meridionale

L'anno millenovecentonovantotto addi...ventisei ...del mese di...ottobre...
alle ore ..21,00.....nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 Sindaco Orticello Onoratio		17 Parisella Augusto	
2 Fiore Giorgio		18 Maschietto Beniamino	
3 De Santis Onorato		19 Talocco Rosario	
4 Forte Antonio		20 Addressi Giuseppe	A
5 Venditti Mario		21 Leone Oronzo	
6 Marcucci Claudio		22 Capasso Ettore	A
7 Fiorillo Anna Maria	A	23 Di Manno Onorato	
8 Cataldi Vincenzo		24 Martellucci Franco	A
9 di Fazio Paolo		25 Giardino Paolo	A
10 Cima Maurizio Vincenzo		26 Sposito Stefano	A
11 Corina Andrea	A	27 Marrocco Egidio	
12 Peppe Luciano	A	28 Biasillo Onorato	A
13 Carnevale Marco		29 Palazzo Virginio	A
14 Turchetta Egidio		30 Lovisetto Aldo	A
15 Addressi Silvano		31 Russiniello Francesco	A
16 Caporiccio Angelo			

Sono presenti n. 18 Consiglieri + il Sindaco.

Sono presenti gli Assessori: Velletri, Parisi, Parisella, Semenzato, Cataldi, Menacelli.

Assiste il Segretario Generale Sig. Marino Martino.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giorgio Fiore assume la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE
F.to. Giorgio Fiore.....

IL CONSIGLIERE ANZIANO
.....
Sig. Onorato De Santis

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Marino Martino


Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Si certifica che questa deliberazione

è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno **25 NOV, 1998**
al giorno

e vi resterà fino

Dalla Residenza Municipale, addì **10 DIC, 1998**.....



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Marino Martino.....

Fulla

REGIONE DEL LAZIO
COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DECENTRATA DI LATINA

VISTO:

Seduta del
Verbale N.
Latina, li

IL SEGRETARIO

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Marino Martino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nota prot. n. 30016 del 28.9.98 con cui l'Amministrazione Provinciale di Latina trasmette lo Statuto della costituenda Società mista A.T.O. n. 4 Lazio Meridionale in Latina per la gestione del servizio idrico integrato;

preso atto che detto Statuto si compone di n. 34 articoli;

ritenuto di dover prendere atto e di disporre l'approvazione;

visti i seguenti pareri:

il responsabile del servizio esprime parere favorevole F.to Mauro Fortunato

il segretario generale esprime parere favorevole F.to Marino Martino

con voto unanime reso per alzata di mano dei n. 19 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Statuto dell'A.T.O. quattro s.p.a. che si compone di n. 34 articoli

Provincia di Latina

N { di prot. 30015
del fasc. ASSTED } da citare nella risposta LATINA di 29/09/1998
All. _____ Risposta al foglio N. _____
del _____

OGGETTO: L.R. 6/96 - ATO n° 4 - "LAZIO MERIDIONALE - LATINA" - e L.R. 26/98 -
Ricognizione del personale addetto ai Servizi Idrici Integrati.

RACCOMANDATA A.R.

Ai Sig.ri Sindaci dell'ATO n°4
Lorò Sedi

Al Consorzio Acquedotto di Carano
Via Gramsci, 96

00048 NETTUNO

Al Consorzio Acquedotto del Simbrivio
Largo Caduti El Alamein, 9

00173 ROMA

Al C. A. R. A.
Via G. Pascoli, 108

03043 CASSINO

e p.c. Al Sig. Presidente della Provincia di
Roma - c/o Palazzo Valentini
via IV Novembre

00187 ROMA

Al Sig. Presidente della Provincia di
03100 FROSINONE

All'Assessore Opere e reti di
Servizi e Mobilità Regione Lazio
Via Capitano Bavastro, 108

00134 ROMA

Alle OO. SS.:

C.I.S.L. Via Cairoli, 10

04100 LATINA

C.G.I.L. Via Solferino, 16


04100 LATINA

U.I.L. Via Fabio Filzi, 19
04100 LATINA

04100 LATINA

In esecuzione dell'art. 2 della L.R. 09.07.98 n° 26, al fine del successivo trasferimento al nuovo Soggetto Gestore (S.p.a.) del personale dipendente, già adibito in modo prevalente alla data del 31.12.92, ai servizi pubblici di captazione, di adduzione e di distribuzione delle acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ancora in servizio alla data del 30.07.98 (entrata in vigore della ripetuta L.R. 26/98), si invitano le SS.LL. a voler disporre, con ogni possibile urgenza, la relativa ricognizione, previa verifica con le OO.SS. che leggono per conoscenza, trasmettendo a questa Provincia l'elenco del personale interessato, adeguatamente certificato, suddiviso per livello o qualifica e profilo professionale.

Cordialità



IL PRESIDENTE

ASSESSORE ALL'AMBIENTE

Giuseppe SIMEONE



Provincia di Latina

N { di prot. 30016
 del fasc. ASS. TER
 All. _____ } da citare nella risposta

LATINA n. 2809/1998
 Risposta al foglio N. _____
 del _____

OGGETTO: L.R. 6/96 - ATO n° 4 - "LAZIO MERIDIONALE - LATINA" - STATUTO S.p.a. per la gestione del Servizio Idrico Integrato.

RACCOMANDATA A.R.

Ai Sig.ri Sindaci dell'ATO n°4
 Loro Sedi

Al Sig. Presidente della
 Provincia di Roma
 c/o Palazzo Valentini
 via IV Novembre

00187 ROMA

Al Sig. Presidente della
 Provincia di Frosinone

03100 FROSINONE

e p.c. All'Assessore Opere e reti di
 Servizi e Mobilità
 Regione Lazio


Via Capitano Bavastro, 108

00134 ROMA

Al Consiglio Regionale del Lazio
 Difensore Civico Regionale
 Via IV Novembre, 149

00100 ROMA

Longhi



In riferimento all'oggetto, si trasmette copia dell'articolato dello STATUTO della costituenda Società mista (pubblico, privato), prevista dalla "CONVENZIONE di COOPERAZIONE" ai sensi della L.R. 6/96, così come approvato nella CONFERENZA dei SINDACI e dei Presidenti Provinciali, risultante dal verbale in data 02.07.98.

In esecuzione del disposto del comma 2 dell'art. 13 della ripetuta "CONVENZIONE di COOPERAZIONE", si invitano le SS.LL. a voler disporre, con ogni possibile urgenza, il provvedimento amministrativo relativo alla formale presa d'atto dello Statuto della S.p.a. approvato, per la successiva stipula del previsto atto aggiuntivo alla "CONVENZIONE di COOPERAZIONE".

Cordialità

IL PRESIDENTE

ASSESSORE ALL'AMBIENTE

Giuseppe SIMEONE

[Handwritten signature]



Provincia di Latina

Denominazione, sede e durata

Art.1

E' costituita una società per azioni ai sensi dell'art.22, lettera e), della legge 08.06.1990 n° 142 a prevalente capitale pubblico denominata "A.T.O. quattro S.p.A."

Art.2

La Società ha sede in Latina presso l'Amministrazione Provinciale Via Costa n°2. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze. Il domicilio dei Soci, per tutti i loro rapporti con la Società, si intende eletto presso quello risultante dal Libro soci.

Art.3

La durata della società è fissata in anni trenta dalla data della costituzione. Qualora i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n° 4 dovessero decidere la proroga di altri trenta anni della convenzione di esercizio con la "A.T.O. quattro S.p.A." la scadenza del termine di durata sarà prorogato per un eguale periodo. La società potrà essere anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Oggetto

Art.4

La Società ha per scopo la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n.4 denominato Lazio Meridionale Latina, delimitato dalla legge regionale 5 gennaio 1996, n.6, secondo la convenzione che verrà stipulata con il Presidente della Provincia di Latina.

Art.5

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili, per il conseguimento dello scopo sociale, dal Consiglio di Amministrazione. Potrà pure assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, nei limiti consentiti dalla legge.

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

Art.6

Il capitale sociale è di L. 1.200.000.000 diviso in n. 1.200 azioni di L. 1.000.000. ciascuna e potrà essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Le nuove azioni saranno, in questo caso, offerte ai Soci in opzione, in proporzione al capitale da essi posseduto.

Art.7

La quota azionaria del capitale sociale che sarà posseduta dalla parte pubblica sarà pari al 51%, parimenti la quota spettante ai privati sarà pari al 49%. Per ogni mille abitanti residenti o frazione superiore a cinquecento i Comuni avranno diritto ad una azione. I comuni con popolazione inferiore a mille abitanti avranno, in ogni caso, diritto ad una azione. Il numero degli abitanti residenti è quello risultante al 31.12.1997. Le restanti azioni e quelle non sottoscritte, per atto espresso, saranno acquisite dall'Amministrazione Provinciale di Latina.

Art.8

La società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la determinazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione.



Provincia di Latina

Art.9

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione da diritto ad un voto. La qualità di azionista costituisce, di per se sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.

Art.10

Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, sono divise in due categorie "A" e "B". Quelle di categoria "A" sono quelle possedute dalla parte pubblica e pari al 51% dell'intero capitale sociale. Quelle di categoria "B" sono quelle possedute dalla parte privata e pari al 49% dell'intero capitale sociale.

Art.11

Le azioni sono nominative e trasferibili a terzi, nei limiti di cui al precedente articolo, purché interamente liberate e nel rispetto della procedura che segue, che dovrà essere osservata anche nel caso di cessione di diritti di opzione con la sola esclusione degli atti fra soci o loro controllate e/o collegate. Il trasferimento delle azioni e la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulle medesime viene subordinato al gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione, sentita la parte pubblica e così anche per la cessione dei diritti di opzione. Il gradimento non potrà essere negato se non adeguatamente motivato in base alla valutazione oggettiva dei requisiti tecnici, giuridici ed economico - finanziari del nuovo socio in relazione al conseguimento dell'oggetto sociale. La richiesta da parte del socio istante dovrà essere effettuata con biglietto raccomandato con ricevuta di ritorno, indirizzato al Presidente del Consiglio d'Amministrazione; in esso dovranno essere indicate, oltre alla rinuncia al diritto di prelazione da parte dell'altro, le generalità del candidato acquirente ed il prezzo di cessione nonché l'indirizzo al quale la comunicazione della decisione dovrà essere inviata. Il Consiglio d'Amministrazione, sentita la parte pubblica, dovrà deliberare e darne comunicazione al socio istante entro dieci giorni dalla riunione del Consiglio. Tenuto conto della ristretta base azionaria e dell'interesse della Società a che tale caratteristica abbia a permanere, viene altresì stabilito che in caso di trasferimento delle azioni, spetta agli altri azionisti il diritto di prelazione da esercitare nei dieci giorni successivi all'offerta. Qualora, ricevuta la proposta, il socio intenda acquistarne ma non sia d'accordo sul prezzo, ne darà comunicazione al Consiglio ed il socio venditore entro trenta giorni successivi senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, dovrà rivolgersi al Consiglio d'Amministrazione perché designi un arbitro che proceda alla determinazione del prezzo vincolante per le parti.

Art.12

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio d'Amministrazione in una o più volte. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura non inferiore al semplice tasso legale, fermo il disposto dell'art.2344 del Codice Civile.

Assemblee

Art.13

L'Assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione e potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, nel luogo indicato dall'avviso di convocazione.

Art.14

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. La convocazione dell'Assemblea dovrà altresì essere fatta senza ritardo, quando sia stata inoltrata richiesta ai sensi di legge.

Art.15

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale non meno di venti giorni liberi prima di quello fissato per



Provincia di Latina

l'adunanza. Nello stesso avviso può essere fissato per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta. Inoltre la comunicazione deve essere inviata agli Azionisti a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax ai domicili degli stessi risultanti dal libro dei soci, almeno venti giorni prima del giorno fissato per la convocazione. Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, se sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano gli amministratori e i sindaci effettivi.

Art.16

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. I Soci possono farsi rappresentare da altra persona, esclusi gli Amministratori ed i dipendenti della società. Per gli azionisti che non sono persone fisiche ma dotati di personalità giuridica, partecipano i rispettivi rappresentanti legali.

Art.17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o in sua assenza da altra persona scelta dai soci presenti.

Art.18

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente col voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti. Qualsiasi modifica allo statuto va apportata con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale.

Art.19

L'assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega più dei due terzi del capitale sociale.

Art.20

Il Presidente nomina un Notaio con funzioni di Segretario, anche non socio e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Amministrazione - Consiglio di amministrazione

Art.21

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri di cui quattro eletti dai possessori di azioni di categoria A), e tre eletti dai possessori di azioni di categoria B). La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, che procederà alla votazione degli stessi con voto limitato a due nominativi. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per il primo periodo sono nominati nell'atto costitutivo.

Art.22

Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, scegliendo fra i rappresentanti designati dai possessori delle azioni di categoria "A", un Vice Presidente fra i rappresentanti designati dai possessori di azioni di categoria "B". Il Presidente presiede il Consiglio d'Amministrazione, in caso di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente ed in assenza anche di questi, il Consigliere più anziano di nomina, il più anziano di età salvo diversa designazione del Consiglio. Gli amministratori devono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private. Il Segretario Generale dell'Amministrazione Provinciale fungerà da Segretario del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ed il Segretario firmeranno i



Provincia di Latina

verbali delle riunioni del Consiglio e potranno rilasciare copie ed estratti dagli atti sociali, convalidandoli con la loro firma agli effetti previsti di legge.

Art.23

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno oppure quando ne venga fatta richiesta scritta al Presidente dalla maggioranza degli Amministratori in carica o dai Sindaci e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente o da chi ne fa le veci, di norma nella sede sociale, o nel luogo designato nell'avviso di convocazione. La convocazione sarà fatta con lettera raccomandata o con telegramma o con telefax, indicante la data, l'ora, il luogo e la causale della riunione, da spedire almeno otto giorni prima e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedire almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascun Consigliere e Sindaco effettivo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 5 degli Amministratori in carica.

Art.24

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza alcuna eccezione, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio ha pertanto la facoltà:

- di fissare gli indirizzi della Società per il raggiungimento degli scopi sociali,
- di provvedere ad acquisti, permuta, alienazioni immobiliari e mobiliari,
- di assumere obbligazioni cambiarie e mutui ipotecari,
- di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento,
- di fare qualunque operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche e gli Istituti di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato,
- di consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche e trascrizioni e annotazioni di ogni specie, esonerando i conservatori dei registri immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro ente pubblico e privato da ogni responsabilità.
- di fissare il compenso del segretario del Consiglio di Amministrazione.

Delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione su compromessi e transizioni e potrà nominare arbitri amichevoli compositori.

Amministratore Delegato

Art.25

Il Consiglio nomina un Amministratore Delegato, su designazione dei possessori delle azioni di categoria "B", i cui poteri dovranno essere stabiliti all'atto della nomina. All'Amministratore Delegato saranno, comunque, delegati i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all'Assemblea Generale degli azionisti o il presente Statuto riserva al Consiglio. Può altresì nominare Direttori Generali, Direttori e procuratori determinandone i poteri e gli emolumenti.



Provincia di Latina

Art.26

La firma sociale e la rappresentanza contrattuale e giudiziaria della società sono devoluti al Presidente della Società, in caso di assenza od impedimento di questi, al Vice Presidente ove nominato, od, in mancanza di questi, all'Amministratore Delegato. Il Consiglio può anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più amministratori, direttori e procuratori tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri ed ai terzi assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti ed interessenze anche sotto forma di partecipazione agli utili in quella misura, in quei modi e a quelle condizioni che reputerà del caso di fissare.

Collegio Sindacale

Art.27

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, ed un supplente sono nominati su designazione dei possessori delle azioni della categoria "A", il terzo effettivo, ed un supplente dai possessori delle azioni di categoria "B". L'Assemblea che nomina i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale determina il compenso a loro spettante.

Bilancio ed utili

Art.28

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.199..... Il Consiglio provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art.29

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Dal residuo verrà prelevato l'importo da assegnare al Consiglio di Amministrazione nella misura che sarà determinata di volta in volta dall'Assemblea. L'ulteriore residuo verrà distribuito fra gli azionisti, salvo che venga diversamente deliberato dall'Assemblea.

Art.30

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che annualmente viene fissato dal Consiglio stesso.

Art.31

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Società.

Art.32

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione o in mancanza il Collegio Sindacale, deve nel termine di trenta giorni, convocare l'assemblea straordinaria per le deliberazioni relative alle modalità della liquidazione, nomina i liquidatori, ne determina il numero ed i poteri. Il Consiglio d'Amministrazione redige e presenta ai liquidatori ed all'assemblea il conto della gestione di cui all'art.2277 C.C. Qualora per qualsiasi causa vengano a mancare uno o più liquidatori, i Sindaci, entro quindici giorni devono diramare l'avviso di convocazione dell'assemblea per la sostituzione dei mancanti. Qualora, entro sessanta giorni dalla cessazione del o dei liquidatori, l'assemblea non abbia provveduto alla sostituzione, tutti i liquidatori decadono dalla carica; in tal caso i Sindaci devono immediatamente convocare l'assemblea per la nomina di tutti i liquidatori. Nel frattempo il Collegio Sindacale all'unanimità compie gli atti necessari. L'inventario, di cui all'art.2277 comma 2° C.C. viene sottoscritto dagli Amministratori e dai liquidatori. I liquidatori possono intraprendere nuove operazioni ad eccezione di quelle che implicino la conservazione del patrimonio sociale e della sua



Provincia di Latina

efficienza, in essa compreso l'esercizio provvisorio, diretto o indiretto della gestione dell'azienda. I liquidatori, dopo aver pagato i debiti sociali, o dopo aver accantonato le somme necessarie per pagarli, dovranno provvedere alla valutazione dei beni sociali residui ed alla loro liquidazione a norma di legge. L'Assemblea può autorizzare i liquidatori a vendere in blocco i beni dell'azienda. L'Assemblea può anche deliberare che la ripartizione dei beni sociali sia fatta in natura.

CONTROVERSIE

Art.33

Le controversie che dovessero sorgere tra i soci e/o tra questi e la società relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente statuto ed in genere dei patti sociali, sono rimesse esclusivamente alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri, il quale procede in via irrituale e decide quale arbitro amichevole compositore. La parte attrice deve notificare alla parte convenuta la propria domanda e la nomina proprio arbitro. La parte convenuta deve notificare all'attrice la nomina del proprio arbitro e le proprie domande; se a ciò non provvede entro trenta giorni dalla notifica provvederà il Presidente del tribunale di Roma a richiesta della parte più diligente. Il terzo arbitro, con funzioni di Presidente deve essere nominato dai predetti due entro 25 giorni dalla loro accettazione scritta che deve avvenire, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla rispettiva nomina. Qualora non si provveda tempestivamente il terzo arbitro sarà nominato, a richiesta dell'arbitro più diligente, nei modi sopra previsti per la nomina del secondo arbitro. In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'incarico di uno o più arbitri si applicano per la sostituzione di ognuno di essi le regole sopra previste per la rispettiva nomina ed i termini per la sostituzione incominciano a decorrere dalla data di cessazione. Gli arbitri deliberano a maggioranza, decidono secondo diritto e devono depositare, presso la società, la loro decisione entro 90 giorni dalla nomina del Presidente, salvo una sola proroga per un periodo non superiore ad ulteriori 90 giorni deliberata insindacabilmente dallo stesso Collegio Arbitrale. Al Procedimento arbitrale si applicheranno le disposizioni contenute nell'art.816 del C.P.C. e in mancanza di specifici accordi gli arbitri possono regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno. La decisione non è impugnabile tranne che per nullità e per revocazione secondo quanto previsto dal codice di procedura civile.

Disposizioni Generali

Art.34

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

..... firma

..... firma

..... firma

..... firma

..... firma

..... Notaio

(SIGILLO NOTARILE)